REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

Art. 300

Velocità delle navi agli effetti dell'imbarco dei capitani superiori di lungo corso e dei capitani di macchina

La velocita' delle navi nei casi previsti negli articoli 249 e 266 e' quella risultante alle prove. Ove tali prove non siano state effettuate, la velocita' e' quella, massima di navigazione, maggiorata di un coefficiente stabilito dall'autorita' marittima mercantile in relazione alle caratteristiche di ciascuna nave.

Versione in vigore dal 6 maggio 1952, non più in vigore dal 25 agosto 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-300-velocita-delle-navi-agli-effetti-dell-imbarco-dei-capitani-superiori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it